

Il whistleblowing è uno strumento che permette di segnalare in forma anonima una violazione *“di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”* (articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 24/2023).

In questo documento, estratto dal Protocollo D.Lgs. 231/2001 n. 03, si illustra l’iter previsto e adottato dalla Società per favorire l’inoltro di una segnalazione e/o di una denuncia, fornendo ai Whistleblowers (Segnalanti) indicazioni precise circa i destinatari della predetta comunicazione, l’attuazione e le modalità di gestione dei canali di segnalazione, interni ed esterni, e di trasmissione della citata segnalazione nonché in ordine alle forme di tutela previste nei confronti degli stessi.

I soggetti che possono effettuare una segnalazione e a cui sono riconosciute le tutele previste dalla normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 sono tutti i lavoratori, compresi i liberi professionisti ed i consulenti, i clienti, i fornitori ed i tirocinanti.

Il ricevente la segnalazione e/o denuncia e responsabile della gestione della fase istruttoria e della relativa attività di verifica è l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 che, nell’ambito della propria responsabilità, è coadiuvato, con obbligo di riservatezza, imparzialità ed assenza di conflitti di interesse:

- dal Responsabile Risorse Umane, il quale ha il compito di assicurare la corretta gestione degli eventuali procedimenti disciplinari
- da uno Studio Legale Esterno per la gestione degli aspetti che attengono alla parte del processo giuridico;
- dalle altre Direzioni/Funzioni/Uffici aziendali potenzialmente coinvolte nelle attività.

Il Segnalante può scegliere fra le seguenti modalità di segnalazione:

1. invio della segnalazione tramite posta cartacea, specificando la dicitura *“riservata-personale-non aprire”* al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Avv. Agostino De Zordo presso lo Studio Legale De Zordo & Bragaglia sito in Roma, Piazzale R. Ardigò n. 42 - 00142.

Per maggiore riservatezza, in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del destinatario, si suggerisce di inserire la segnalazione stessa in due buste chiuse:

1. nella prima inserire i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
2. nella seconda inserire la segnalazione stessa;

al fine di separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione stessa.

Entrambe le sopra citate buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi, all’esterno, la dicitura *“Riservata a [inserire destinatario della segnalazione]”*;

2. richiesta di incontro *ad personam* con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, che potrà essere richiesto tramite raccomandata da spedire all'indirizzo sopra indicato, a seguito della quale l'incontro dovrà essere fissato entro un termine ragionevole. L'Organismo deve assicurare, subordinatamente al consenso privacy della persona segnalante, la conservazione, completa ed accurata, della documentazione dell'incontro:
- su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto;
 - oppure mediante un verbale dettagliato redatto ai fini del trattamento della segnalazione.
- In tale ultimo caso, sempre il destinatario citato si impegna ad offrire alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante l'apposizione della propria firma e a consegnare copia del predetto verbale al Segnalante.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di *effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno*, la cui attivazione e gestione è affidata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Quest'ultima deve assicurare, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito societario, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero questo non è attivo pur essendo obbligatorio ovvero, seppur attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne, le quali devono assicurare la riservatezza dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente che, sulla base di circostanza concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio, a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il Segnalante sia a conoscenza o nel caso in cui il gestore della segnalazione versi in un'ipotesi di conflitto di interessi) ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanza concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante è tenuta a specificare se si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

La segnalazione deve:

1. essere eseguita in buona fede;
2. fondarsi sulla base della ragionevole convinzione, legittimata da elementi di fatto precisi e concordanti onde consentire verifiche non meramente esplorative. Al fine di consentire la corretta valutazione e la delibazione dei fatti da parte del destinatario della segnalazione è necessario che questa sia il più possibile circostanziata, dovendo risultare chiare:
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la descrizione del fatto;
 - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

A tal fine può risultare utile l'allegazione di documenti e l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Qualora quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il destinatario della segnalazione può richiedere al Segnalante l'allegazione di elementi integrativi;

3. includere circostanze ove sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sulla base di una segnalazione/denuncia di un Whistleblower che non abbia reso sommarie informazioni testimoniali nell'ambito del procedimento penale (qualora avviato).

In caso di ricezione di una segnalazione, il destinatario della segnalazione provvede a raccogliere le informazioni a carattere strettamente riservato e ad aprire formalmente il caso coordinando le indagini sino alla chiusura del caso stesso.

In particolare, il citato destinatario è tenuto a:

1. rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
2. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante potendo richiedere a quest'ultima, se necessario, ulteriori integrazioni e informazioni e/o documenti;
3. dare diligente *seguito* alle segnalazioni ricevute. A tal fine, il destinatario della segnalazione valuterà preliminarmente e nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione ai fini dell'ammissibilità della stessa come "*segnalazione di Whistleblowing*" e del riconoscimento nei confronti del Segnalante delle tutele previste dalla normativa. Per la valutazione dei predetti requisiti, il citato destinatario potrà fare riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai seguenti criteri:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
4. all'esito positivo della valutazione di cui al punto precedente, avviare l'istruttoria interna sui fatti e/o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi;
 5. all'esito dell'istruttoria, fornire *riscontro* della segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento o in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Tale riscontro può consistere:
 - nella comunicazione dell'archiviazione della segnalazione per manifesta infondatezza, corredata da adeguata motivazione;
 - nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze;
 - nei provvedimenti adottati per affrontare la questione;
 - nel rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini;
 - nella comunicazione, meramente interlocutoria, delle informazioni relative a tutte le attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Nei confronti del Segnalato non viene riconosciuto il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda. Ciononostante, tale diritto è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Al fine di sostenere la persona segnalata e il suo diritto di difesa, infatti, il D.Lgs. 24/2023 ha riconosciuto che tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le segnalazioni e quant'altro ad esse relativo sono conservate, in modalità sia cartacea che elettronica e nel rispetto degli obblighi di riservatezza, attraverso la predisposizione di un **Registro delle segnalazioni** e non oltre il tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali i dati delle citate segnalazioni sono stati originariamente raccolti o utilizzati, con la successiva cancellazione dei medesimi.

I contenuti specifici del **Modulo di segnalazione/denuncia** degli illeciti relativi all'ex D.Lgs. 231/2001 ed altri reati sono i seguenti (Allegato 1):

1. dichiarazione espressa, da parte del Segnalante, di voler mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing in quanto segnalazione ex D.lgs. 24/2023;
2. identità, qualifica professionale, Direzione/Funzione/ Ufficio o unità organizzativa di appartenenza (sulla base del più recente Organigramma vigente) e contatti del Segnalante/Denunciante;
3. numero e/o paragrafo del Protocollo etico organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 interessato;

4. sezione e/o paragrafo del Codice Etico interessato;
5. allegato al Modulo di segnalazione/denuncia illeciti ex D.Lgs. 231/2001 o altri reati anche con riferimento al diritto dell'Unione Europea (lettera tramite posta cartacea, verbale di colloquio, ecc.) e relativa data;
6. indicazione dell'evento (data e luogo) e dei soggetti coinvolti;
7. descrizione del fatto;
8. eventuale documentazione di supporto;
9. firma per esteso e leggibile che permetta la chiara identificazione del soggetto che denuncia;
10. firma per la dichiarazione di aver preso visione dell'Informativa privacy – Whistleblowing resa ai sensi degli artt.13 e 14 Reg. UE 16/679.

Una sezione a parte è riservata al Ricevente per illustrare l'esito della segnalazione/denuncia e contiene:

1. fase istruttoria;
2. descrizione della valutazione finale;
3. decisioni adottate;
4. data di chiusura del caso.

Le segnalazioni anonime (ossia quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante e/o Denunciante) ricevute attraverso i canali interni sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie. La Società provvede a:

- registrare le segnalazioni anonime ricevute;
- conservare la relativa documentazione rendendo così possibile rintracciarle nel caso in cui il Segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Il Segnalante o il Denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che la normativa garantisce a fronte di misure ritorsive.